

Si rilascia in carta semplice
per gli usi consentiti dalla
legge.



DOTT. FURIO GELLETTI
DOTT. PIETRO RUAN
NOTAI IN TRIESTE

Repertorio Numero 26.668

Raccolta Numero 9.014---

-----ATTO COSTITUTIVO-----

-----DI SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA-----

-----REPUBBLICA ITALIANA-----

Addì, ventotto giugno duemiladodici,-----

-----28 giugno 2012-----

in Trieste, nel mio studio al numero 4 di Piazza Tommaseo.---
Avanti a me dott. FURIO GELLETTI, Notaio residente in Trie-
ste, iscritto presso il Collegio Notarile di questa città,---

-----sono presenti i Signori:-----

1) - dott. LUCA ROSSI, nato a Napoli il 23 aprile 1974, domi-
ciliato per la sua carica in Trieste, Via Genova numero 1,---
il quale dichiara di intervenire nel presente atto non in
proprio, ma in nome e per conto e pertanto in rappresentanza
delle seguenti Società ed Enti:-----

a) - "FINCANTIERI - CANTIERI NAVALI ITALIANI S.p.A.", con se-
de in Trieste, Via Genova numero 1, capitale sociale intera-
mente versato di euro 633.480.725,70 (seicentotrentatremilio-
niquattrocentoottantamilasettecentoventicinque virgola set-
tanta), codice fiscale e numero di iscrizione 00397130584 del
Registro delle Imprese di Trieste, soggetta all'attività di
direzione e coordinamento da parte della "FINTECNA S.p.A.",
società di nazionalità italiana, costituita in Italia con at-
to di data 29 dicembre 1959,-----

nella sua qualità di procuratore speciale, giusta procura
speciale di data Trieste 19 aprile 2012, Repertorio numero
89.164 Notaio dott.ssa Daniela Dado che, in originale, viene
allegata al presente atto sotto la lettera A/, omessane la
lettura da me Notaio per espressa volontà dei comparanti;---


b) - "CENTRO PER GLI STUDI DI TECNICA NAVALE CETENA S.p.A.",
con sede in Genova, Via Ippolito D'Aste numero 5, capitale
sociale di euro 1.000.000,00 (unmilione/00), codice fiscale e
numero di iscrizione 00848700100 del Registro delle Imprese
di Genova, società di nazionalità italiana, costituita in I-
talia con atto di data 26 ottobre 1976;-----

c) - "MONTE CARLO YACHTS S.p.A." con unico socio, con sede in
Torino, Corso Bolzano numero 4, e sede operativa a Monfalcone
(Gorizia), Via Consiglio d'Europa numero 90, capitale sociale
interamente versato di euro 1.000.000,00 (unmilione/00), co-
dice fiscale e numero di iscrizione 06342240964 del Registro
delle Imprese di Torino, società di nazionalità italiana, co-
stituita in Italia con atto di data 6 ottobre 2008;-----

d) - "Im.Pro.Na2 Consorzio Imprese Produzione Navale e Nauti-
ca", con sede in Monfalcone (Gorizia), Piazza della Repubbli-
ca numero 15, presso Studio Serivo Srl, codice fiscale e nu-
mero iscrizione 01137840318 del Registro delle Imprese di Go-
rizia, di nazionalità italiana, costituito in Italia con atto
di data 21 maggio 2012;-----

e) - Consorzio Tecnologico Nautico", in forma abbreviata
"C.T.N.", con sede in Latisana (Udine), Via Gregorutti numero

Reg. to a TS	
II	05/07/2012
N.	5141
Serie	AT
Euro	324,00
di cui Euro per	
Bollo	156,00



2, presso Confartigianato Udine Servizi srl, codice fiscale e numero di iscrizione 02704160304 del Registro delle Imprese di Udine, di nazionalità italiana, costituito in Italia con atto di data 29 maggio 2012;-----

f) - "UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE", con sede in Trieste, Piazzale Europa numero 1, codice fiscale numero 80013890324, iscritta presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Trieste al numero Repertorio Economico Amministrativo TS-112813;-----

g) - "UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE", con sede in Udine, Via Palladio numero 8, codice fiscale numero 80014550307, iscritta presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Udine al numero Repertorio Economico Amministrativo UD-275348;-----

h) - "SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI", istituita con Decreto del Presidente della Repubblica di data 6 marzo 1978 numero 102, con sede in Trieste, Via Beirut numero 2-4, codice fiscale 80035060328;-----

i) - "ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA E DI GEOFISICA Sperimentale - OGS", ente con personalità giuridica di diritto pubblico, giusta Legge di data 11 febbraio 1958 numero 73, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana di data 3 marzo 1958 numero 54, con sede in Sgonico (Trieste), Borgo Grotta Gigante numero 42/C, codice fiscale 00055590327, iscritto presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Trieste al numero Repertorio Economico Amministrativo TS-58665;-----

l) - "BIC INCUBATORI FVG S.P.A." con unico socio "Friulia S.p.A." alla cui attività di direzione e coordinamento è soggetta, con sede in Trieste, Via Flavia numero 23/1, capitale sociale interamente versato di euro 1.725.741,04 (unmilionesettecentoventicinquemilasettecentoquarantuno virgola zeroquattro), codice fiscale e numero di iscrizione 00686200320 del Registro delle Imprese di Trieste, società di nazionalità italiana, costituita in Italia con atto di data 22 maggio 1986;-----

m) - "Consorzio Formazione Friuli Venezia Giulia", in sigla "CONFORM FVG", con sede in Pasian di Prato (Udine), Via Leonardo da Vinci numero 27, codice fiscale e numero iscrizione-02697830301 del Registro delle Imprese di Udine, di nazionalità italiana, costituito in Italia con atto di data 28 marzo 2012;-----

nella sua qualità di procuratore speciale, giusta procura speciale di data Trieste 18 giugno 2012, mio Repertorio numero 26.629 che, in originale, viene allegata al presente atto sotto la lettera B/, omissane la lettura da me Notaio per espressa volontà dei componenti;-----

2) - MAURO RINALDI, nato a Trieste il 27 febbraio 1952, domiciliato per la sua carica a Genova, in Via Corsica numero 12, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in pro-



DOTT. FURIO GELLETTI
DOTT. PIETRO RUAN
NOTAI IN TRIESTE

prio, ma in nome e per conto e pertanto in rappresentanza della:-----

"RINA S.p.A.", con sede in Genova, Via Corsica numero 12, capitale sociale di euro 31.661.080,00 (trentunomilioneicentosessantunomilaottanta/00), codice fiscale e numero di iscrizione 03794120109 del Registro delle Imprese di Genova, società di nazionalità italiana, costituita in Italia con atto di data 29 marzo 1999,-----

nella sua qualità di procuratore speciale, giusta procura speciale di data Genova 21 maggio 2012 Repertorio numero 35.955 Notaio dott.ssa Rosetta Gessaga che, in originale, viene allegata al presente atto sotto la lettera C/, omessane la lettura da me Notaio per espressa volontà dei comparenti;- 3) - dott. ROBERTO della MARINA, nato a Udine il 20 febbraio 1965, domiciliato per la sua carica in Trieste, Padriciano numero 99,-----

il quale dichiara di intervenire nel presente atto non in proprio, ma in nome e per conto e pertanto in rappresentanza del:-----

"CONSORZIO PER L'AREA DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DI TRIESTE", Ente di diritto pubblico istituito con D.P.R. 6 marzo 1978 n. 102, con sede in Trieste, Padriciano numero 99, Partita IVA 00531590321,-----

nella sua qualità di componente del Consiglio di Amministrazione, tale nominato con decreto del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca di data 11 novembre 2011 Prot. n. 965/Ric. e Vicepresidente e legale rappresentante del Consorzio medesimo ai sensi dell'articolo 8) dello statuto, ed in esecuzione della deliberazione numero 69 del Consiglio di Amministrazione di data 15 giugno 2012.-----

Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiedono di ricevere nei miei rogiti il seguente-----

-----ATTO COSTITUTIVO-----

-----DI SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA-----

così articolato:-----

-----I-----

Viene costituita tra le predette società ed enti "FINCANTIERI - CANTIERI NAVALI ITALIANI S.p.A.", "RINA S.p.A.", "CENTRO PER GLI STUDI DI TECNICA NAVALE CETENA S.p.A.", "MONTE CARLO YACHTS S.p.A." con unico socio, "Im.Pro. Na2 Consorzio Imprese Produzione Navale e Nautica", "Consorzio Tecnologico Nautico", "UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE", "UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE", "SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI", "CONSORZIO PER L'AREA DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DI TRIESTE", "ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA E DI GEOFISICA SPERIMENTALE - OGS", "BIC INCUBATORI FVG S.P.A." con unico socio e "Consorzio Formazione Friuli Venezia Giulia" una Società consortile a responsabilità limitata denominata "Distretto Tecnologico Navale e Nautico del Friuli Venezia Giulia - DITENAVE - Società Consortile a Responsabi-

lità Limitata", in forma abbreviata "DITENAVE s.c.a r.l."-----

-----II-----

La Società ha sede in Monfalcone (Gorizia).-----

Ai soli fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese, i
comparenti dichiarano che l'indirizzo attuale della società è
in Monfalcone (Gorizia), Via Callisto Cosulich numero 20.-----

-----III-----


Il primo esercizio sociale ha inizio dalla legale costituzione
della Società ed avrà termine al 31 (trentuno) dicembre
2012 (duemiladodici).-----

-----IV-----

Il capitale sociale è fissato in 150.000,00 (centocinquanta-
mila/00) euro.-----

Esso è assunto e sottoscritto per intero come segue:-----

- dalla "FINCANTIERI - CANTIERI NAVALI ITALIANI S.p.A.",-----
per una quota di complessivi 22.500,00 (ventiduemilacinque-
cento/00) euro, pari al 15% (quindici per cento) del capitale
sociale;-----
- dalla "RINA S.p.A.", per una quota di complessivi 3.000,00
(tremila/00) euro, pari al 2% (due per cento) del capitale
sociale;-----
- dalla "CENTRO PER GLI STUDI DI TECNICA NAVALE CETENA S.p.
A.", per una quota di complessivi 7.500,00 (settemilacinque-
cento/00) euro, pari al 5% (cinque per cento) del capitale
sociale;-----
- dalla "MONTE CARLO YACHTS S.p.A." con unico socio, per una
quota di complessivi 10.500,00 (diecimilacinquecento/00) eu-
ro, pari al 7% (sette per cento) del capitale sociale;-----
- dalla "Im.Pro. Na2 Consorzio Imprese Produzione Navale e
Nautica", per una quota di complessivi 4.500,00 (quattromila-
cinquecento/00) euro, pari al 3% (tre per cento) del capitale
sociale;-----
- dal "Consorzio Tecnologico Nautico", per una quota di com-
plessivi 4.500,00 (quattromilacinquecento/00) euro, pari al
3% (tre per cento) del capitale sociale;-----
- dalla "UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE", per una quota
di complessivi 15.000,00 (quindicimila/00) euro, pari al 10%
(dieci per cento) del capitale sociale;-----
- dalla "UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE", per una quota di
complessivi 15.000,00 (quindicimila/00) euro, pari al 10%
(dieci per cento) del capitale sociale;-----
- dalla "SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI,
per una quota di complessivi 15.000,00 (quindicimila/00) eu-
ro, pari al 10% (dieci per cento) del capitale sociale;-----
- dal "CONSORZIO PER L'AREA DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLO-
GICA DI TRIESTE", per una quota di complessivi 15.000,00
(quindicimila/00) euro, pari al 10% (dieci per cento) del ca-
pitale sociale;-----
- dall'"ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA E DI GEOFISICA
SPERIMENTALE - OGS", per una quota di complessivi 15.000,00





(quindicimila/00) euro, pari al 10% (dieci per cento) del capitale sociale;-----
- dalla "BIC INCUBATORI FVG S.P.A." con unico socio, per una quota di complessivi 18.000,00 (diciottomila/00) euro, pari al 12% (dodici per cento) del capitale sociale;-----
- dal "Consorzio Formazione Friuli Venezia Giulia", per una quota di complessivi 4.500,00 (quattromilacinquecento/00) euro, pari al 3% (tre per cento) del capitale sociale.-----

-----V-----

I comparenti dichiarano di aver sottoscritto l'intero capitale sociale e danno atto che sulle partecipazioni da essi rispettivamente assunte è stato versato per loro conto e nome ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2329 del Codice Civile - almeno il 25% (venticinque per cento) ammontante a complessivi 46.500,00 (quarantaseimilacinquecento/00) euro, presso la "UniCredit S.p.A.", Trieste, Via della Cassa di Risparmio n. 10, il tutto come risulta dalle ricevute di deposito provvisorio di data 25 giugno 2012 rispettivamente dell'importo di 35.250,00 (trentacinquemiladuecentocinquanta/00) euro e dell'importo di 11.250,00 (undicimiladuecentocinquanta/00) euro, ricevute che, in copia certificata conforme all'originale da me Notaio in data 25 giugno 2012 ai numeri 26.652 e 26.654 di Repertorio, verranno prodotte in uno al presente contratto al competente Ufficio del Registro delle Imprese in sede di deposito ed iscrizione.-----

-----VI-----

L'organizzazione ed il funzionamento della società sono regolati dalle norme qui di seguito riportate:-----

-----NORME SUL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'-----

-----della Società Consortile a responsabilità limitata-----

-----Distretto Tecnologico Navale e Nautico del Friuli Venezia-----
-----Giulia - DITENAVE-----

-----Articolo 1: Denominazione-----

1. E' costituita, ai sensi degli articoli 2615 ter e 2462 del Codice Civile, la società consortile a responsabilità limitata denominata "Distretto Tecnologico Navale e Nautico del Friuli Venezia Giulia - DITENAVE - Società Consortile a Responsabilità Limitata", in forma abbreviata "DITENAVE s.c.a.r.l.", - di seguito denominata anche "Società" e/o "Consorzio".-----

-----Articolo 2: Sede Sociale-----

1. La società ha sede nel Comune di Monfalcone (Gorizia) all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese a sensi dell'art. 111-ter disposizioni di attuazione del Codice Civile.-----
2. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato al comma 1; spetta invece ai soci

deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato al comma 1, e comunque nei limiti territoriali della Regione Friuli Venezia Giulia.-----

-----Articolo 3: Durata della Società-----

1. La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata o sciolta anticipatamente dall'Assemblea con il consenso di almeno i tre quarti del capitale sociale.-----

-----Articolo 4: Scopo e oggetto sociale-----

1. La Società, senza fini di lucro, ha lo scopo di favorire e sviluppare la ricerca scientifica, anche applicata, e lo sviluppo tecnologico nei settori della cantieristica navale e della nautica da diporto e la diffusione dei risultati, mediante il trasferimento tecnologico e il loro collegamento con la realtà applicativa, attraverso il proficuo rapporto con il sistema produttivo e dei servizi. In questo contesto, in coerenza con la sua funzione eminentemente pubblicistica di supporto al conseguimento di livelli superiori di competitività tecnica ed economica in ambito cantieristico e nautico nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, si porrà come struttura neutrale, da un lato perchè la sinergia tra il pubblico e il privato favorisca il conseguimento di obiettivi comuni, e dall'altro evitando ogni forma di accesso preferenziale alle capacità di ricerca e ai risultati prodotti da parte delle imprese in grado di esercitare sulla stessa delle forme di influenza.-----


2. La Società persegue altresì la finalità, nei settori della cantieristica navale e della nautica da diporto, di stimolare l'attività innovativa, l'uso in comune di installazioni, lo scambio di conoscenze e di esperienze, il trasferimento di tecnologie, la messa in rete e la diffusione delle informazioni tra le imprese e gli organismi di ricerca, quale soggetto gestore del Polo d'Innovazione della cantieristica e della nautica nella Regione Friuli Venezia Giulia.-----

3. Nell'ambito del perseguimento dei suddetti fini istituzionali, la Società potrà:-----

a) svolgere attività di studio e ricerca e promuovere l'evoluzione tecnologica e la ricerca scientifica in un contesto di collaborazione e sviluppo delle sinergie con le imprese, le università, gli organismi di ricerca pubblici e privati, nell'ambito dei progetti e servizi di interesse strategico per i settori della cantieristica e della nautica, finalizzati all'innovazione, al trasferimento di tecnologie e conoscenze e alla ricerca applicata;-----

b) favorire il trasferimento alle imprese delle conoscenze tecniche e scientifiche sviluppate dai soci e all'interno dei centri di ricerca collegati, per favorire un incremento della competitività; -----

c) promuovere il collegamento tra il tessuto economico e le





imprese, le università, i centri di ricerca pubblici e privati nell'ambito dei progetti e servizi di interesse strategico per i settori della cantieristica e della nautica, finalizzati all'innovazione, al trasferimento di tecnologie, dei risultati della ricerca, incentivando anche le azioni di spin-off tra il mondo della ricerca e il mondo dell'impresa;-----

d) rispondere alle esigenze di innovazione provenienti dal mondo produttivo, promuovere l'imprenditorialità innovativa e diffondere la cultura dell'innovazione; -----

e) svolgere attività di informazione e di marketing nell'ambito di azioni riguardanti l'innovazione, il trasferimento di tecnologie e conoscenze e la ricerca applicata sviluppate all'interno del Polo d'innovazione, allo scopo di attrarre nuove imprese;-----

f) promuovere e organizzare programmi di formazione, seminari e conferenze per facilitare la condivisione delle conoscenze e il lavoro in rete delle imprese, delle università e degli organismi di ricerca dei settori;-----

g) promuovere, anche partecipando alla gestione, l'uso di installazioni comuni e laboratori misti pubblico-privato che rispondano alle esigenze delle imprese, e che consentano di realizzare una collaborazione tra il sistema ricerca e l'impresa per realizzare efficacemente l'azione di trasferimento tecnologico;-----

h) svolgere attività di indirizzo, promozione e coordinamento del Distretto tecnologico navale e nautico - Ditenave, ivi comprese le azioni di indirizzo per rispondere alle esigenze formative e favorire una puntuale qualificazione del capitale umano nei settori della cantieristica e della nautica;-----

i) individuare ogni possibile opportunità di finanziamento delle iniziative da attuare e ogni possibile inserimento delle attività sviluppate in reti di competenza regionali, nazionali ed europee.-----

4. La Società potrà inoltre compiere qualsiasi operazione industriale, commerciale, mobiliare, immobiliare, finanziaria e ogni altra iniziativa, necessaria per il raggiungimento delle finalità statutarie.-----

5. Avuto riguardo alle finalità della Società, e particolarmente avuto riguardo al fatto che la stessa utilizza anche fondi e risorse pubbliche provenienti dalle Istituzioni consorziate o da altre istituzioni pubbliche, ogni forma di trasferimento di beni, servizi, tecnologie o utilità alle imprese dovrà essere effettuata nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato di tempo in tempo vigenti.-----

6. Nello svolgimento della propria attività, la Società si avvarrà prioritariamente del proprio personale e delle strutture messe a disposizione dai Soci, sempre che l'offerta sia qualitativamente adeguata, disponibile nei tempi dovuti ed economicamente competitiva. Le condizioni e le modalità di u-

utilizzo da parte della Società consortile di personale e risorse messe a disposizione dai soci, saranno disciplinate da appositi regolamenti interni o da specifica pattuizione.-----

7. La società consortile non ha fini di lucro e pertanto non potranno essere distribuiti utili o avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate neppure in caso di scioglimento della società.-----

-----Articolo 5: Soci-----

1. Possono essere ammessi alla Società consortile:-----

a) Imprese appartenenti alla filiera produttiva, od operanti nel settore dei servizi, nel campo navale e nautico nell'ambito del territorio della Regione Friuli Venezia Giulia;-----

b) Piccole e medie imprese, appartenenti alla filiera produttiva, od operanti nel settore dei servizi, nel campo navale e nautico nell'ambito del territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, riunite in consorzi o in reti di imprese;-----

c) Organismi di ricerca pubblici o privati;-----

d) Organizzazioni e istituzioni internazionali che svolgono attività nel campo della ricerca in settori di riferimento della Società;-----

e) Enti di istruzione e formazione;-----

f) Fondazioni Bancarie e Istituti di Credito;-----

g) Altri soggetti di diritto pubblico o privato, che condividano gli scopi e l'oggetto della Società.-----


2. Con riferimento alle disposizioni di cui al comma 1, possono in particolare partecipare alla Società:-----

a) Imprese o Consorzi di piccole e medie imprese in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b), c) e d), del D.M. 8 agosto 2000 n. 593 "Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 297", aventi oggetto ed attività sociale attinenti e compatibili con gli scopi della Società, e che dimostrino di non trovarsi in situazione di morosità o contenziosi inerenti procedure di rendicontazione tecnico-amministrativa su finanziamenti MIUR o di altri Enti;-----

b) Organismi di ricerca pubblici o privati, come definiti dal D.M. 2 gennaio 2008 "Adeguamento delle disposizioni del D.M. 8 agosto 2000 n. 593 alla Disciplina Comunitaria sugli Aiuti di Stato alla Ricerca, Sviluppo ed Innovazione di cui alla Comunicazione 2006/C 323/01", che abbiano effettuato studi, percorsi formativi, progetti di ricerca preferibilmente in collaborazione con altre imprese, pubblicazioni e brevetti su materie attinenti le tecnologie navali e/o nautiche.-----

3. I soci titolari di imprese, ai sensi dell'articolo 5 del D.M. 8 agosto 2000 numero 593 devono comunque detenere almeno il 30% (trenta per cento) del capitale sociale ovvero la diversa percentuale che verrà in futuro determinata da specifiche disposizioni di Legge e regolamentari ai fini di cui al citato Decreto Ministeriale.-----

4. L'ammissione di nuovi soci nonché la sottoscrizione del-





l'aumento del capitale sociale da parte di terzi non soci sarà subordinata alla manifestazione di gradimento del Consiglio di Amministrazione che dovrà valutare la sussistenza in capo all'aspirante socio, dei requisiti soggettivi del richiedente, le necessarie condizioni di equilibrio economico-finanziario, di compatibilità dell'attività svolta con le finalità sociali e, per gli Enti di Ricerca, l'idoneità tecnico-scientifica, la coerenza dell'attività svolta con gli scopi consortili ed il possesso dei pareri favorevoli, eventualmente richiesti dalla normativa di riferimento. A tal fine, chi aspiri a conseguire la qualità di socio, per acquisto o per sottoscrizione di quote, dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione la domanda per ottenere il gradimento, illustrando brevemente le proprie attività e comprovando di trovarsi nelle condizioni di cui sopra. Il Consiglio di Amministrazione provvederà entro trenta giorni dal ricevimento della domanda a dare comunicazione scritta al richiedente dell'espressione positiva o negativa del gradimento, che dovrà essere sempre e comunque motivata.-----

-----Articolo 6: Contributo dei soci-----

1. La Società potrà richiedere ai soci contributi annuali, che saranno determinati dall'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione, con deliberazione adottata a maggioranza dei due terzi dei soci. Per i soggetti pubblici detti contributi saranno determinati nei limiti previsti dalla legge e dai rispettivi ordinamenti e bilanci. Le poste contabili saranno separatamente individuate in bilancio.-----

-----Articolo 7: Domicilio dei Soci-----

1. Il domicilio dei soci per i loro rapporti con la Società è quello risultante dalle evidenze del Registro delle Imprese.-----

-----Articolo 8: Capitale sociale-----

1. Il capitale sociale è fissato nella misura di Euro 150.000,00 (centocinquantamila/00), suddiviso in quote ai sensi di legge, ai sensi dell'articolo 2468 del Codice Civile.-----

2. Possono essere effettuati conferimenti anche in natura, secondo quanto previsto dagli artt. 2464 e 2465 del Codice Civile.-----

3. Il capitale sociale può essere aumentato, su proposta del Consiglio d'Amministrazione, con delibera dell'Assemblea, la quale fissa di volta in volta le modalità relative. La relativa deliberazione deve essere assunta con il voto favorevole di almeno tre quarti del capitale sociale. Le nuove quote, in caso di aumento di capitale sociale, devono essere preventivamente offerte in opzione ai soci in proporzione alle quote rispettivamente possedute, salvo quanto previsto dal comma 4.

4. In caso di aumento di capitale sociale con ingresso di nuovi soci, l'Assemblea delibera, con la maggioranza dei tre quarti del capitale sociale, con contestuale esclusione del diritto di opzione per i soci esistenti. Tale aumento di ca-

pitale dovrà essere integralmente liberato dal nuovo socio, unitamente all'eventuale sovrapprezzo, preventivamente determinato, su proposta del Consiglio di Amministrazione, dall'assemblea.-----

5. In caso di aumento di capitale sociale, il Consiglio di Amministrazione dovrà tutelare il mantenimento della quota prevista dall'articolo 5 del D.M. 8 agosto 2000 n. 593 per il comparto dei soci espressione delle imprese, nonché esprimere, ove necessario, il proprio gradimento ai sensi dell'articolo 5, comma 4.-----

6. Le quote non sottoscritte da uno o più soci sono offerte alle stesse condizioni agli altri soci. Nel caso in cui esse risultassero ancora non sottoscritte, potranno essere offerte a terzi nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 5 del presente Statuto.-----

7. Stante il divieto di cui all'articolo 4, comma 7, non potrà essere deliberato l'aumento gratuito del capitale sociale mediante passaggio di riserve disponibili a capitale.-----

-----Articolo 9: Alienazione delle quote e prelazione-----

1. I soci possono alienare le proprie quote per atto tra vivi, garantendo il mantenimento della quota prevista dall'articolo 5 del D.M. 8 agosto 2000 n. 593 per il comparto dei soci espressione delle imprese, e nei limiti che seguono.-----


2. Nel caso in cui un socio intendesse alienare in tutto o in parte la propria quota, dovrà offrirla in prelazione agli altri soci secondo la seguente procedura:-----

a) il socio alienante dovrà comunicare la proposta di vendita della propria quota o di parte di essa, completa di tutti i suoi elementi, al Presidente a mezzo di una lettera raccomandata a/r o di un telegramma; quest'ultimo, entro venti giorni dal ricevimento di tale comunicazione, provvederà ad informare gli altri soci mediante una lettera raccomandata a/r o di un telegramma da inviare all'indirizzo risultante dalle evidenze del Registro delle Imprese;-----

b) i soci che intendono esercitare il diritto di prelazione dovranno darne comunicazione entro venti giorni dalla data di ricevimento della lettera raccomandata a/r o del telegramma suddetti al Presidente tramite una lettera raccomandata a/r o un telegramma; la mancata comunicazione entro il suddetto termine equivarrà a rinuncia;-----

c) i soci che avranno manifestato la propria volontà di esercitare il diritto di prelazione potranno acquistare la quota offerta in vendita alle condizioni e con le modalità indicate nella proposta di vendita formulata dal socio cedente. Nel caso in cui più soci intendano esercitare il diritto di prelazione, potranno acquistare la quota offerta in vendita in proporzione alla quota di capitale sociale dagli stessi posseduta;-----

d) in caso di mancato esercizio della prelazione alle condizioni e con le modalità specificate nel presente statuto, il





socio cedente potrà vendere a terzi la sua quota o parte di essa alle stesse identiche condizioni portate a conoscenza degli altri soci con le modalità indicate in precedenza. Il successivo acquisto da parte del terzo sarà comunque preventivamente sottoposto al gradimento di cui al superiore articolo 5, comma 4, secondo le modalità in esso specificate.-----

3. Il prezzo al quale si offrirà in vendita la quota non può essere superiore al valore nominale della quota oggetto di vendita ovvero al minor valore proporzionale a seguito di perdite, come desumibile dall'ultimo bilancio d'esercizio approvato e/o da situazione patrimoniale appositamente redatta, previa approvazione del Sindaco unico.-----

-----Articolo 10: Obblighi dei soci-----

1. I soci devono provvedere al pagamento delle quote di partecipazione al capitale sociale, del contributo annuale se deliberato, fatte salve le eccezioni di cui all'articolo 6, e rispettare l'atto costitutivo, lo Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.-----

2. I soci possono svolgere autonomamente tutte le attività relative allo scopo della società di cui all'articolo 4 del presente statuto, pur nel rispetto degli obblighi di riservatezza e dei diritti di proprietà stabiliti dalle leggi in materia e specificati in appositi regolamenti interni.-----

3. Gli obblighi e i diritti giuridici ed economici connessi alla partecipazione dei soci ai singoli progetti di ricerca, se finanziati o cofinanziati con capitale pubblico, saranno oggetto di apposite convenzioni tra i soggetti partecipanti, approvate dal Consiglio di Amministrazione. Il contenuto delle convenzioni dovrà comunque rispettare la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato di tempo in tempo vigente.

4. Ai sensi dell'articolo 2603 del Codice Civile, e nei limiti previsti dalla legge e dai rispettivi ordinamenti e bilanci per i soci pubblici, i soci assumono altresì i seguenti obblighi:-----

- di cedere, al valore nominale ovvero al minor valore proporzionale a seguito di perdite, la propria quota agli altri soci, secondo le indicazioni del Consiglio di Amministrazione, in caso di recesso o di esclusione;-----

- di acquistare, al valore nominale ovvero al minor valore proporzionale a seguito di perdite, la quota del socio receduto o escluso, secondo le indicazioni del Consiglio di Amministrazione.-----

-----Articolo 11: Perdita della qualità di socio-----

1. La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, nonché per estinzione della persona giuridica.-----

-----Articolo 12: Recesso-----

1. Il diritto di recesso compete:-----

a) ai soci che perdano il requisito soggettivo di imprenditore o che siano usciti dalla categoria imprenditoriale previ-

sta dal contratto di consorzio e non ancora esclusi ai sensi del successivo articolo 13);-----

b) ai soci non più in grado di adempiere alle obbligazioni consortili e non ancora esclusi ai sensi del successivo articolo 13);-----

c) in tutti i casi previsti dall'articolo 2473;-----

d) ai soci pubblici, se obbligati al versamento dei contributi di cui all'articolo 6), qualora abbiano espresso voto contrario alla deliberazione a tal fine adottata dall'assemblea in materia;-----

e) in tutti gli altri casi previsti nelle norme di funzionamento.-----

2. I soci che recedono dalla società hanno il diritto di ottenere il rimborso del valore nominale, ovvero del minor valore proporzionale a seguito di perdite, della propria partecipazione.-----

3. Il socio che intende recedere dalla società dovrà darne comunicazione al Presidente tramite lettera raccomandata a/r o telegramma con preavviso di almeno 180 giorni.-----

-----Articolo 13: Esclusione-----

1. L'esclusione dalla Società è deliberata dall'Assemblea nei confronti del singolo soggetto socio, con tanti voti che rappresentino la maggioranza di tre quarti del capitale sociale, per i seguenti motivi:-----

a) avvio delle procedure concorsuali a carico del socio e precisamente in caso di dichiarazione di fallimento o apertura delle procedure pre-fallimentari o sostitutive della dichiarazione di fallimento, ove consentite, ovvero delle procedure di amministrazione controllata o di concordato preventivo;-----

b) apertura delle procedure di liquidazione del socio;-----

c) estinzione, a qualunque titolo, del socio come persona giuridica pubblica o privata.-----

2. Inoltre, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea potrà deliberare, con la medesima maggioranza di cui al comma 1, l'esclusione del socio che:-----


a) non adempia al pagamento della propria quota del capitale, fatte salve le procedure e le modalità previste dall'articolo 2466 del codice civile;-----

b) non adempia, nei termini previsti dal presente Statuto e dalle deliberazioni adottate dall'Assemblea, al pagamento del contributo annuo dovuto per le spese di funzionamento (articolo 6);-----

c) non rispetti le disposizioni stabilite dal presente Statuto, dai regolamenti interni e le deliberazioni adottate legalmente dagli organi della società, quando il mancato rispetto sia di particolare gravità;-----

d) compia atti particolarmente pregiudizievoli degli interessi e delle finalità della Società.-----

3. In riferimento al comma precedente, il socio moroso sarà





diffidato dal Consiglio di Amministrazione a mezzo di lettera raccomandata a/r o telegramma ad eseguire il conferimento nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Decorso inutilmente il suddetto termine, l'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, potrà deliberare l'esclusione, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 2466 del codice civile.-----

4. Le deliberazioni in merito all'esclusione, accompagnate dalle relative motivazioni, dovranno essere comunicate ai soci interessati tramite raccomandata a/r.-----

5. Non saranno prese in considerazione le quote possedute dal socio nei cui confronti è proposta la delibera di esclusione, per il computo delle maggioranze precedentemente menzionate.-----

6. Poichè è esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del Capitale Sociale, la quota sarà ceduta agli altri soci, i quali avranno l'obbligo di acquistarla in proporzione alle quote già possedute, corrispondendo al socio uscente il valore nominale della partecipazione ovvero il minor valore proporzionale a seguito di perdite, fermo restando i limiti previsti dalla legge, dai rispettivi ordinamenti e bilanci per i soci pubblici. Considerato che la Società non ha scopo di lucro, la liquidazione della quota, anche in caso di recesso, non potrà dare diritto a plusvalenze su quanto versato, nè ad attribuzione di utili o riserve di utili.-----

7. E' fatta salva ogni ulteriore azione della società nei confronti del socio inadempiente.-----

---Articolo 14: Conseguenze del recesso o dell'esclusione---
-----di soci-----

1. In tutti i casi di recesso o di esclusione del socio, il valore della quota del socio receduto o escluso, sarà pari al valore nominale ovvero al minor valore proporzionale - determinato alla data di efficacia, rispettivamente, del recesso o dell'esclusione - a seguito di perdite.-----

-----Articolo 15: Organi della Società-----

1. Gli organi della Società sono:-----

- a) Assemblea dei Soci;-----
- b) Presidente;-----
- c) Consiglio di Amministrazione;-----
- d) Amministratore Delegato;-----
- e) Comitato Tecnico Scientifico;-----
- f) Sindaco unico.-----

-----Articolo 16: Decisioni dei Soci-----

1. Le decisioni dei soci sono assunte con il metodo assembleare.-----

2. L'Assemblea dei Soci deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.-----

3. L'Assemblea elegge il Consiglio di Amministrazione mediante votazione, nel rispetto dei limiti e alle condizioni sta-----

bilite dal successivo articolo 23.-----

4. L'Assemblea dei Soci è convocata, oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge, ogni qualvolta uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno.-----

-----Articolo 17: Modalità di Convocazione dell'Assemblea-----

1. L'Assemblea dei Soci è convocata a cura del Presidente, in esecuzione di conforme delibera del Consiglio di Amministrazione, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, da spedirsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telegramma, messaggio telefax con ricevuta di ricezione, posta elettronica con conferma di recapito del messaggio. L'invio dovrà essere effettuato al domicilio di ciascun socio almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.-----

2. Nell'avviso di convocazione può essere fissato il giorno della seconda convocazione, che non può essere lo stesso fissato per la prima.-----

3. L'Assemblea dei Soci è tenuta, di regola, presso la sede sociale, salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione, che può fissare un luogo diverso, purchè sito nel territorio dello Stato.-----

-----Articolo 18: Intervento dei soci-----

-----e rappresentanza in Assemblea-----

1. Ogni socio che abbia il diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare ai sensi dell'articolo 2479 bis del codice civile.-----

2. Gli Enti e le società legalmente costituiti possono intervenire all'Assemblea dei Soci a mezzo di persona designata mediante delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'individuazione di eventuali facoltà e limiti della delega. Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.-----


3. Spetta al Presidente dell'Assemblea dei Soci di constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento dell'Assemblea. Quando tale constatazione è avvenuta, la validità della costituzione dell'Assemblea non potrà essere infirmata per il fatto che alcuni degli intervenuti abbandonino l'adunanza.-----

4. Ciascun socio non può intervenire in Assemblea in rappresentanza di più di tre soci.-----

-----Articolo 19: Presidenza dell'Assemblea dei Soci-----

1. La Presidenza dell'Assemblea dei Soci compete al Presidente della Società, in caso di sua assenza o impedimento, al Consigliere più anziano di età o, nel caso in cui questi non possa o non voglia, alla persona designata dagli intervenuti.

2. L'Assemblea dei Soci nomina un segretario, anche non socio, e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori, anche estra-





nei.-----

3. Le deliberazioni dell'Assemblea dei soci devono risultare da verbale, firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.-----

4. Nei casi di legge e inoltre quando il Presidente dell'Assemblea lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio.-----

-----Articolo 20: Quorum deliberativi dell'Assemblea-----
-----e sistemi di votazione-----

1. L'Assemblea dei Soci delibera, in prima convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale e, in seconda convocazione, con la maggioranza assoluta del capitale sociale intervenuto, qualunque esso sia, salvo le più qualificate maggioranze richieste dalla Legge e dal presente Statuto.-----

2. Le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci sono prese peralzata di mano, a meno che la maggioranza degli intervenuti richieda l'appello nominale.-----

3. La nomina delle cariche sociali può avvenire per acclamazione se nessun socio vi si oppone.-----

4. Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità alle norme di legge e al presente Statuto, obbligano tutti i soci, ancorchè dissenzienti.-----

-----Articolo 21: Compiti dell'Assemblea-----

1. Salvo comunque quanto riservato alla competenza dei soci dalla legge, l'Assemblea dei Soci provvede a:-----

a) nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione, stabilendo, altresì, la misura del compenso, entro i limiti previsti dalla normativa vigente;-----

b) nominare e revocare i componenti del Consiglio di Amministrazione, nei casi ed ai sensi del successivo articolo 24, stabilendo, altresì, la misura del gettone di presenza, entro i limiti previsti dalla normativa vigente;-----

c) nominare e revocare i componenti del Comitato Tecnico Scientifico e il suo Presidente, stabilendo, altresì, la misura del gettone di presenza, entro i limiti previsti dalla normativa vigente;-----

d) nominare il Sindaco unico, stabilendo, altresì, la misura del rispettivo compenso;-----

e) approvare il Piano Strategico pluriennale ed il budget annuale;-----

f) approvare il bilancio;-----

g) ammettere i nuovi Consorziati ai sensi dell'articolo 8 ed escluderli ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto;-----

h) modificare lo statuto con deliberazione assunta con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i tre quarti del capitale sociale.-----

-----Articolo 22: Presidente-----

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Società nei confronti di terzi ed in giudizio, con facoltà di nomina-

re avvocati e procuratori in qualsiasi sede.-----

2. Il Presidente dura in carica tre esercizi, è rieleggibile e deve essere scelto secondo i criteri di professionalità e competenza previsti dall'articolo 23, comma 4.-----

3. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei Soci e il Consiglio di Amministrazione.-----

4. Il Presidente vigila sul buon andamento della Società.-----

5. Non può essere nominato Presidente il legale rappresentante degli organismi affidatari della gestione del Polo Formativo sulla cantieristica navale e sulla nautica da diporto. In caso di sopravvenuta incompatibilità, il Presidente decade con decorrenza immediata.-----

6. In caso di assenza od impedimento del Presidente, il componente più anziano di età del Consiglio di Amministrazione lo sostituisce a tutti gli effetti.-----

7. In sede di prima applicazione, il Presidente può essere nominato nell'atto costitutivo.-----

Articolo 23: Composizione del Consiglio di Amministrazione-----

1. La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, eletto dall'Assemblea, composto da un massimo di sei componenti, più il Presidente, con le modalità di cui al presente articolo.-----

2. L'assemblea elegge i componenti del Consiglio di Amministrazione mediante votazione, nel rispetto dei limiti e secondo le modalità stabilite dal presente statuto. In particolare l'assemblea nomina:-----

a) quattro consiglieri tra i candidati designati dai soci "Impresa";-----

b) un consigliere tra i candidati designati dai soci "Enti Pubblici di Ricerca";-----

c) un consigliere tra i candidati designati dai soci "Università".-----


3. I Consiglieri di amministrazione, che potranno essere anche non soci, devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un biennio attraverso l'esercizio di almeno una delle seguenti attività o funzioni:-----

a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;-----

b) funzioni di amministrazione o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore di attività della Società ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con il predetto settore purchè le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie;-----

c) attività professionali o imprenditoriali attinenti al settore di attività della Società.-----

4. I Consiglieri sono nominati nei limiti e alle condizioni stabilite dal presente statuto. Gli amministratori sono revocabili dall'Assemblea in qualunque tempo, anche se nominati





nell'atto costitutivo, fatta eccezione per quanto stabilito dall'articolo 2449 del codice civile e salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.-----

6. Il Consiglio di Amministrazione si intende validamente costituito con l'avvenuta nomina di almeno quattro componenti, più il Presidente, tra i quali almeno tre rappresentanti designati dai soci "Impresa" e un rappresentante tra i candidati designati dai soci "Università" o "Enti pubblici di Ricerca".-----

6. In sede di prima applicazione, il Consiglio di Amministrazione può essere nominato nell'atto costitutivo.-----

----Articolo 24: Durata del Consiglio di Amministrazione----

1. I Consiglieri durano in carica per un massimo di tre esercizi e sono rieleggibili.-----

2. Cessazione, sostituzione, decadenza e revoca degli amministratori sono regolate a norma di legge.-----

3. Il venir meno, per dimissioni o altra causa, della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione determina la decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione.--

----Articolo 25: Convocazione del Consiglio di Amministrazione, modalità di svolgimento delle riunioni e verbalizzazione----

1. Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione nei casi previsti dalla legge ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno nell'interesse sociale.-----

2. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, in via ordinaria almeno ogni quattro mesi ed in via straordinaria tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza degli amministratori in carica, dall'Amministratore Delegato, oppure dal Sindaco unico. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente, in sua assenza dal consigliere più anziano di età.-----

3. Le convocazioni devono essere fatte per iscritto almeno cinque giorni prima della riunione; nei casi di particolare e oggettiva urgenza, il termine può essere più breve, ma non inferiore alle quarantotto ore, a mezzo di messaggio telefax con ricevuta di ricezione o di posta elettronica con conferma di recapito del messaggio. I motivi d'urgenza sono sottoposti alla ratifica del Consiglio di Amministrazione.-----

4. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute anche avvalendosi dei sistemi di teleconferenza, videoconferenza, web conference, purchè in tal caso sia assicurata l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto di collegamento e la possibilità di ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere documentazione, nonchè la contestualità della discussione e delle deliberazioni; in tal caso, il Consiglio di Amministrazione si consi-

dera tenuto nel luogo in cui si trova chi lo presiede, dove pure deve trovarsi il Segretario al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.---

5. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e da un segretario nominato di volta in volta anche tra estranei al Consiglio stesso.-----

6. Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e le modalità di svolgimento si applicano le norme di legge vigenti.-----

-Articolo 26: Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione-----

1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi componenti in carica.-----

2. Fatte salve le più qualificate maggioranze richieste espressamente dal presente Statuto su specifiche materie, le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio.-----

----Articolo 27: Compiti del Consiglio di Amministrazione-----

1. Al Consiglio di Amministrazione spettano i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il conseguimento degli scopi sociali, esclusi quelli che la legge o il presente statuto riserva espressamente ai soci, e salvi gli eventuali limiti posti in sede di nomina degli amministratori.-----

2. Il Consiglio di Amministrazione approva prima dell'inizio di ciascun esercizio il relativo programma annuale d'attività, in coerenza con il Piano Strategico del Distretto.-----

3. Il Consiglio di Amministrazione deve inoltre, a mero titolo esemplificativo:-----

a) eseguire le deliberazioni dell'Assemblea e vigilare sull'osservanza dello Statuto;-----


b) operare affinché la Società agisca concretamente per la realizzazione dei suoi scopi, curando tutte le azioni e gli interventi utili o necessari per l'attuazione delle sue finalità;-----

c) predisporre il Piano Strategico pluriennale ed il budget annuale, da sottoporre all'Assemblea dei Soci per l'approvazione;-----

d) approvare, nei termini di legge, il progetto di bilancio consuntivo e la relazione sull'attività svolta, da sottoporre all'Assemblea dei Soci per l'approvazione;-----

e) deliberare in ordine alla gestione amministrativa della Società e alla riscossione degli eventuali contributi dei soci per il corretto funzionamento della Società stessa;-----

f) deliberare sugli atti che comportano una spesa per la Società eccedente l'ordinaria amministrazione e i limiti delle eventuali deleghe, in particolare nei casi di nomina dei con-





- sulenti esterni e di stipula di convenzioni e contratti;-----
- g) deliberare sugli atti che comportano la costituzione di imprese o società, o l'assunzione di interessenze o partecipazioni, in cui il valore di pertinenza della Società eccede i limiti delle eventuali deleghe;-----
- h) proporre, all'Assemblea dei Soci, eventuali aumenti di capitale e modifiche delle norme del presente Statuto;-----
- i) predisporre e far approvare il regolamento interno dall'Assemblea dei Soci;-----
- j) istruire le eventuali domande di ammissione dei nuovi soci;-----
- k) prendere atto delle eventuali dichiarazioni di recesso dei soci, dandone comunicazione all'Assemblea;-----
- l) avviare la procedura di esclusione nei confronti dei soci, ai sensi di quanto disposto nell'articolo 13;-----
- m) gestire le eventuali procedure di alienazione delle quote della Società;-----
- n) deliberare sulle liti attive e passive.-----
4. Il Consiglio di Amministrazione, in merito alle decisioni che attengono alle attività tecnico-scientifiche, dovrà preventivamente acquisire il parere obbligatorio e non vincolante del Comitato Tecnico Scientifico.-----
5. Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, può nominare procuratori conferendo agli stessi i poteri di rappresentanza per determinati atti, anche di straordinaria amministrazione, attribuendo loro, se del caso, la facoltà di farsi sostituire da altri procuratori.-----
- Articolo 28: Amministratore Delegato-----
1. L'Amministratore Delegato è nominato dal Consiglio di Amministrazione, tra i componenti del Consiglio stesso espressione dei soci imprese. Resta in carica per la durata del mandato come consigliere ed è rieleggibile; ha la responsabilità gestionale della società e a tale scopo ha delega per tutte le operazioni di ordinaria amministrazione.-----
2. L'Amministratore Delegato vigila sulla corretta gestione amministrativa e contabile della Società, e coordina, in nome e per conto del Consiglio di Amministrazione, le eventuali procedure di alienazione delle quote della Società.-----
3. L'Amministratore Delegato, avvalendosi della struttura operativa della Società, assicura la predisposizione del Piano Strategico del Distretto e, dopo l'approvazione dello stesso da parte dell'Assemblea, garantisce il conseguimento dei suoi obiettivi.-----
4. In casi eccezionali, l'Amministratore Delegato adotta provvedimenti di urgenza, sottoponendoli poi per la ratifica al Consiglio di Amministrazione, di cui chiederà al Presidente la convocazione senza indugio.-----
- Articolo 29: Comitato Tecnico Scientifico-----
1. Il Comitato Tecnico Scientifico, eletto dalla assemblea dei soci che ne determina altresì il compenso nei limiti di

legge, è composto da nove componenti di riconosciuta esperienza nel settore tecnico-scientifico di riferimento, di cui tre espressione dei soci imprese, cinque dei soci Università e Organismi di ricerca, dei quali uno con funzioni di Presidente, ed uno degli Enti di formazione.-----

2. Il Comitato Tecnico Scientifico rimane in carica tre esercizi e costituisce l'organo di indirizzo e valutazione scientifici dello sviluppo delle attività della Società.-----

3. Il Comitato Tecnico Scientifico esprime pareri obbligatori e non vincolanti su tutti gli aspetti tecnico-scientifici connessi alle finalità della Società e può avvalersi, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, di esperti in settori scientifici propri e affini a quelli caratteristici della Società.-----

4. Il Comitato Tecnico Scientifico si riunisce almeno due volte l'anno e ogni qualvolta sia necessario su convocazione del proprio presidente, secondo le modalità già definite per il Consiglio di Amministrazione.-----

5. Il Comitato Tecnico Scientifico si intende validamente costituito con l'avvenuta nomina di almeno cinque componenti, tra i quali almeno tre rappresentanti espressione dei soci Università e Organismi di ricerca e almeno due espressione dei soci imprese.-----

6. In sede di prima applicazione, il Comitato Tecnico Scientifico può essere nominato nell'atto costitutivo.-----

-----Articolo 30: Il Sindaco unico-----

1. Il Sindaco unico viene nominato dall'Assemblea dei Soci, ai sensi dell'articolo 2477 del codice civile, ed esercita il controllo contabile.-----


2. Il Sindaco unico dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile; la scadenza della carica coincide sempre con la data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del suo mandato.-----

3. Salve le ipotesi di legge nelle quali la revisione legale dei conti deve essere necessariamente affidata ad un Revisore Legale o ad una Società di Revisione, con decisione dei soci la revisione legale dei conti può essere affidata - in alternativa - all'organo di controllo, ad un Revisore Legale o ad una Società di Revisione iscritti nell'apposito registro. Qualora la revisione legale dei conti sia esercitata dall'organo di controllo, lo stesso deve essere composto esclusivamente da Revisori Legali iscritti nell'apposito Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.-----

4. Per la revisione legale dei conti, si applicano le disposizioni previste in tema di società per azioni e dal Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 numero 39 e relative disposizioni di attuazione.-----

-----Articolo 31: Diritti di proprietà - Obblighi di riservatezza-----

1. I risultati delle attività di ricerca svolte dalla Società, nonché i diritti correlati al loro utilizzo, sono di e-





esclusiva proprietà del socio o del terzo che ha commissionato e pagato i progetti di ricerca dal cui svolgimento tali risultati hanno avuto origine. Gli accordi in merito allo sfruttamento dei risultati della ricerca devono essere conformi alla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato di tempo in tempo vigente.-----

2. La Società ha l'obbligo della riservatezza in merito a dati, notizie e informazioni riguardanti l'attività di ricerca svolta nell'ambito dei progetti di ricerca, potendo eventualmente, in accordo con i soci o con i terzi che hanno commissionato e pagato l'attività, curare la divulgazione di detti dati, notizie e informazioni, in coerenza con le finalità istituzionali della stessa. Tale obbligo permane anche in caso di uscita del socio dalla compagine sociale. Al socio fuoriuscito dalla compagine sociale è inoltre fatto divieto di sfruttare in qualsiasi forma, direttamente o indirettamente, le conoscenze acquisite nello svolgimento delle attività sociali o da queste derivanti.-----

-----Articolo 32: Bilancio-----

1. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, fatta eccezione per il primo esercizio che decorre a far data dalla costituzione della Società.-----

2. Il bilancio d'esercizio costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa correlata della relazione sulla gestione, redatto a cura del Consiglio di Amministrazione, deve essere depositato nella sede della Società almeno quindici giorni prima dell'Assemblea convocata per la sua approvazione.-----

-----Articolo 33: Utili di esercizio-----

1. La Società non persegue finalità di lucro e pertanto non può distribuire utili sotto qualsiasi forma ai soci.-----

2. Eventuali utili di gestione dovranno essere impiegati nel modo seguente:-----

a) almeno il 5% (cinque per cento) è destinato a riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;-----

b) almeno il 20% (venti per cento) è destinato alla riserva ordinaria;-----

c) il rimanente potrà essere utilizzato esclusivamente per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 4 del presente Statuto e in conformità alle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci.-----

-----Articolo 34: Finanziamento dei soci-----

1. I finanziamenti dei soci potranno essere effettuati nel rispetto delle norme in vigore.-----

2. I finanziamenti concessi dai soci sono a titolo completamente gratuito, in deroga alla presunzione stabilita dall'articolo 1282 del codice civile, salva diversa disposizione per iscritto.-----

3. I versamenti dei soci in conto capitale sono, in ogni ca-

so, infruttiferi di interessi.-----

-----Articolo 35: Scioglimento e Liquidazione-----

1. In caso di scioglimento della società, l'Assemblea dei Soci, con il voto favorevole dei tre quarti del capitale sociale, nominerà uno o più liquidatori, fissandone poteri e compensi.-----

2. I residui finali di liquidazione, dopo il rimborso delle quote, dovranno essere devoluti a università o fondazioni universitarie ed enti pubblici di ricerca operanti in campi inerenti allo scopo della società, a soggetti che svolgono attività non economiche rispondenti alle finalità del Distretto, con delibera dell'Assemblea assunta con voto favorevole di almeno i tre quarti del capitale sociale.-----

-----Articolo 36: Responsabilità verso i terzi-----

1. Di tutte le obbligazioni assunte, la Società risponderà soltanto con il proprio patrimonio.-----

-----Articolo 37: Rinvio-----

1. Per tutto quanto non è espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme del codice civile, alle leggi in materia e ai regolamenti interni.-----

-----VII-----

Vengono nominati, ai sensi dell'articolo 23) dello statuto sociale, quali componenti del Consiglio di Amministrazione nel numero di 5 (cinque), i Signori:-----

1) dott. MARCO CADELLO, nato a Varde (Danimarca) il 16 agosto 1964, domiciliato a Trieste, in Via Genova numero 1, codice fiscale CTL MRC 64M16 Z107P;-----

2) dott. FABRIZIO IARRERA, nato a Torino il 6 febbraio 1968, residente a Torino, Strada Val Salice numero 44, codice fiscale RRR FRZ 68B06 L219R;-----

3) LICIO LORENZUT, nato a San Pier d'Isonzo (Gorizia) il 16 giugno 1956, residente a Ronchi dei Legionari (Gorizia), in Via dei Brechi numero 6, codice fiscale LRN LCI 56H16 I082J;-----

4) FRANCESCO FIRMO REBOLDI, nato a Lumezzane (Brescia) il 26 marzo 1958, residente a Latisana (Udine), Arco dell'Ortene numero 19/3, codice fiscale RBL FNC 58C26 E738W;-----


designati dai soci "Imprese";-----

5) Prof. GUIDO MODUGNO, nato a Trieste il 3 settembre 1964, residente a Trieste, in Via dei Porta numero 49, codice fiscale MDG GDU 64P03 L424Z;-----

designato dall'Università di Trieste, dall'Università di Udine e dalla Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati. Presidente del Consiglio di Amministrazione, designato dalla "BIC INCUBATORI FVG S.p.A.", viene nominato il Signor:-----

GIUSEPPE NICOLI, nato a Monfalcone (Gorizia) il 23 gennaio 1966, residente a Ronchi dei Legionari (Gorizia), in Via Zorutti numero 8, codice fiscale NCL GPP 66A23 F356J.-----

I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica per tre esercizi e pertanto sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2014.-----





DOTT. FURIO GELLETTI
DOTT. PIETRO RUAN
NOTAI IN TRIESTE

Al Presidente potrà essere eventualmente attribuito un compenso annuo lordo non superiore a 4.000,00 (quattromila/00) euro ed ai componenti del Consiglio di Amministrazione potrà essere eventualmente attribuito un compenso annuo lordo non superiore a 1.200,00 (milleduecento/00) euro ciascuno.-----

-----VIII-----

Vengono nominati, ai sensi dell'articolo 29) dello statuto sociale, quali componenti del Comitato Tecnico Scientifico nel numero di 9 (nove), i Signori:-----

- 1) ing. GIOVANNI CAPRINO, nato a Roma il 13 novembre 1957, residente a Genova, Via Giuseppe Casaregis numero 21/10, codice fiscale CPR GNN 57S13 H501X,----- designato dalla "Fincantieri - Cantieri Navali Italiani S.p.A.";-----
- 2) COSMAS COSMIDIS, nato ad Atene (Grecia) il 6 agosto 1951, residente a Duino Aurisina (Trieste), località Prepotto numero 11/A, codice fiscale CSM CMS 51M06 Z115J;----- designato da "Im.Pro. Na2 Consorzio Imprese Produzione Navale e Nautica" e da "Consorzio Tecnologico Nautico";-----
- 3) dott. PAOLO CERISOLA, nato a Savona il 31 dicembre 1963, residente a Mestre, in Via Montenero numero 108, codice fiscale CRS PLA 63T31 I480X,----- designato dalla "Monte Carlo Yachts S.p.A.";-----
- 4) prof. IGOR ZOTTI, nato a Trieste il 15 febbraio 1947, domiciliato a Trieste, Piazzale Europa numero 1, codice fiscale ZTT GRI 47B15 L424J;----- designato dall'Università di Trieste;-----
- 5) prof. PIERO PINAMONTI, nato a Trieste il 3 marzo 1957, residente a Trieste, Via Principe di Montfort numero 1, codice fiscale PNM PRI 57C03 L424Y,----- designato dall'Università di Udine;-----
- 6) dott.ssa RAPHAELA GUTTY, nata a Lorrach (Germania) il 15 aprile 1975, residente a Mortegliano (Udine), in Via Roma numero 23, codice fiscale GTT RHL 75D55 Z112P;----- designata dal "Consorzio per l'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste;-----
- 7) dott. FRANCO COREN, nato a Trieste il 21 aprile 1962, residente a Trieste, Strada Nuova per Opicina numero 23, codice fiscale CRN FNC 62D21 L424W,----- designato dall'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - OGS;-----
- 8) prof. ANTONIO DE SIMONE, nato a Napoli il 30 giugno 1962, residente a Roma, in Via Nizza numero 53, codice fiscale DSM NTN 62H30 F839N,----- designato dalla "Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati";-----
- 9) PAOLA STUPARICH, nata a Gorizia il 13 marzo 1963, residente a Trieste, in Via Belpoggio numero 24, codice fiscale STP PLA 63C53 E098R,----- designata dall'Ente di formazione CONFORM FVG.-----

I componenti del Comitato Tecnico Scientifico durano in carica per tre esercizi e pertanto sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2014.-----

-----IX-----

Ai sensi dell'articolo 30) dello statuto, il controllo contabile della società viene affidato ad un Sindaco Unico, designato dalla "BIC INCUBATORI FVG S.p.A.", nella persona del Signor:-----

dott. PAOLO MARSEU, nato a Udine il 7 maggio 1956, residente a Cividale del Friuli (Udine), Via Borgo San Pietro numero 32, codice fiscale MRS PLA 56E07 L483Q,-----
iscritto nel Registro dei Revisori Contabili al numero 68982 con Decreto del Ministero di Grazia e Giustizia di data 26 marzo 1996 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 5 aprile 1996, numero 28 bis;-----
il quale resterà in carica per tre esercizi e pertanto sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014.-----

Al Sindaco Unico potrà essere eventualmente attribuito un compenso annuo lordo non superiore a 7.500,00 (settemilacinquecento/00) euro.-----

-----X-----

Il Presidente Signor GIUSEPPE NICOLI e/o il Consigliere Signor MARCO CATELLO vengono autorizzati, disgiuntamente tra loro, a ritirare dalla "UniCredit S.p.A.", Trieste, Via della Cassa di Risparmio n. 10, l'importo di 46.500,00 (quarantaseimilacinquecento/00) euro ivi versato con esonero per l'Istituto medesimo da ogni responsabilità al riguardo.-----

-----IX-----

Tutte le spese e tasse del presente atto e quelle che ne conseguono sono a carico della Società, e se ne indica il loro ammontare, ai sensi dell'art. 2475 n. 10 del Codice Civile in circa 6.000,00 (seimila/00) euro.-----

Il presente atto, scritto in parte da persona di mia fiducia ed in parte di mio pugno su ventiquattro pagine di sei fogli, è stato da me Notaio letto ai comparenti, che lo approvano e lo sottoscrivono alle ore 16 (sedici) e 15 (quindici) minuti. Occupa sin qui della venticinquesima pagina del settimo foglio.-----

F.to LUCA ROSSI-----

F.to MAURO RINALDI-----

F.to ROBERTO DELLA MARINA-----

(L.S.) F.to dott. FURIO GELLETTI - NOTAIO-----

